

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1155

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIANELLO, D'IPPOLITO, ROSPI, VIGNAROLI, ZOLEZZI, DAGA, DE-
IANA, ILARIA FONTANA, ALBERTO MANCA, TRAVERSI, VARRICA,
RICCIARDI, FEDERICO, TERZONI, LICATINI, BRESCIA, CASSESE, DE
LORENZIS**

Modifiche all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di pianificazione delle aree e di estensione dei divieti relativi allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di deposito sotterraneo di gas naturale, nonché di valutazione dell'impatto sanitario dei progetti

Presentata il 12 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si colloca nell'ambito di politiche energetiche ecologiche, omeostatiche verso l'ambiente e sostenitrici di una tutela dinamica dell'ambiente, tesa a patrocinare metodi sempre più sostenibili di risparmio e di produzione energetica.

In Italia, invero, così come nei principali Paesi dell'Unione europea, i consumi energetici sono in calo, tanto da occupare la quarta posizione per consumi lordi di ener-

gia (preceduti da Germania, Francia e Regno Unito). Ma sono ormai diversi anni che nel settore non si raggiungono più picchi di valori. Il petrolio, dal 2016, infatti non rappresenta più la prima fonte di energia primaria per l'Italia: con 58 megatep la sua quota è rimasta al 34,4 per cento del totale mentre il gas è arrivato al 34,6 per cento. Quest'ultima fonte, dopo essere arrivata fino ad un massimo di 71 megatep nel 2005, si è drasticamente ridotta fino al

2014, quando ha toccato i 51 megatep, riprendendo poi a crescere nel corso degli ultimi due anni, fino ai 58 megatep del 2016.

È ragionevole sostenere che l'Italia non avrà più bisogno di idrocarburi per coprire i fabbisogni di energia entro il 2050. Lo sfruttamento di giacimenti carboniferi e petroliferi sul territorio italiano (compresi i giacimenti marittimi) non appare necessario, vista anche la scarsa incidenza che le risorse sfruttabili hanno sulla domanda complessiva, presente e futura. Per queste ragioni il gruppo MoVimento 5 Stelle, anche in coerenza con l'esigenza di tutelare l'ambiente naturale, propone di cessare immediatamente le nuove esplorazioni, migliorando al tempo stesso il processo di controllo sulle attività estrattive in corso.

In questa prospettiva, si ritiene costituzionalmente necessaria la reintroduzione del cosiddetto piano delle aree, abrogato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al fine principale di garantire e tutelare le aree territoriali più fragili del nostro Paese, come quelle caratterizzate da agricoltura di pregio, quelle di interesse naturalistico, quelle fortemente antropizzate, oltre che quelle ad alto rischio sismico.

La pianificazione, tenendo conto non solo dei diversi interessi economici esistenti, ma del benessere ambientale e naturalistico, impedisce una visione frammentaria e di breve periodo, pregiudizievole specificamente per le aree particolarmente sensibili.

In questa direzione, la presente proposta di legge all'articolo 1, reintroducendo il piano delle aree, consente di far partecipare attivamente le regioni alla *governance* energetica e rimette alla Conferenza unificata la predisposizione di un piano in cui il territorio sia *dominus* nelle decisioni relative alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di deposito sotterraneo di gas naturale.

Ma non solo. Un'opportuna e adeguata tutela impone di aggiungere altresì una valutazione dei potenziali effetti sulla salute della popolazione e la distribuzione tra la popolazione di tali effetti, nel rispetto

della normativa dell'Unione europea: per questo, all'articolo 2 si introduce l'obbligo della valutazione di impatto sanitario (VIS) per ogni titolo concessorio.

Assai numerose, infatti, sono le aree interessate dall'insediamento di nuove trivelle o di nuove grandi opere inutili, dispendiose e impattanti e, ancor più grave, il rilascio dei relativi permessi e concessioni è avvenuto senza una previa pianificazione. Ma i responsi referendari sia sulle trivellazioni sia in ordine alle competenze legislative concorrenti in materia energetica impongono una normativa di garanzia e tutela come quella che in questa sede si intende introdurre.

I dati di Legambiente indicano che in Italia sono 136 le piattaforme *offshore* per l'estrazione di petrolio e gas, ripartite in 53 diverse concessioni di coltivazione o permessi di ricerca: 96 di queste strutture ricadono entro le 12 miglia, mentre 43 sono oltre il limite delle acque territoriali. Delle 136 piattaforme in questione, 9 sono definite non produttive, 8 sono di supporto alla produzione di altre piattaforme e ben 119 risultano invece produttive. In tutto sono 710 i pozzi definiti produttivi su un totale di 730 installati.

Il tratto di costa maggiormente interessato è quello che va dall'alto Adriatico fino alle coste dell'Emilia Romagna, con 75 piattaforme, seguito dal medio Adriatico, con 46,9 nel canale di Sicilia e 6 nel Mar Ionio. Il 90 per cento delle piattaforme è adibito all'estrazione di gas, mentre solo 13 estraggono petrolio. Il loro contributo, in termini quantitativi di gas e petrolio estratto, secondo i dati del 2016, è pari al 6 per cento del fabbisogno del nostro Paese di gas e all'1,2 per cento di quello di petrolio.

Dal punto di vista delle *royalties*, la produzione di gas in Italia è sicuramente favorevole alle compagnie petrolifere. Basti pensare che il 75 per cento delle concessioni in mare per il gas (37 su 49) nel 2016 ha estratto una quantità inferiore alla soglia di 80 milioni di metri cubi *standard* (SMC); di queste 36 concessioni 29 appartengono all'Eni (di cui una insieme ad Edison), 7 sono dell'Eni mediterranea idrocarburi e 2 sono dell'Edison. In totale,

quindi, circa il 21 per cento della produzione di gas a mare non è rientrato nel calcolo del gettito delle *royalties*, che vengono pagate solo da 12 concessioni di coltivazione.

A fronte di tali dati si impone l'improcrastinabile urgenza di introdurre nel nostro ordinamento l'estensione del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che, tuttavia, troppo spesso – per colpa di scelte politiche irresponsabili – è stato modificato *in peius* e derogato mediante riforme normative inaccettabili.

Si pensi alle deroghe introdotte nel 2006 dal terzo Governo Berlusconi e alle disposizioni introdotte in materia dal cosiddetto « decreto sblocca Italia », varato dal Governo Renzi, capaci di mettere a rischio il Mediterraneo, che è un bacino chiuso, dai fragili equilibri ecologici – per questo protetto dalla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento di Barcellona del 16 febbraio 1976 – dove si concentra più del 25 per cento di tutto il traffico petrolifero marittimo mondiale provocando un inquinamento da idrocarburi che non ha paragoni al mondo.

Eppure sono tristemente noti i numerosi disastri petroliferi che hanno causato il drammatico sversamento di ingenti quantità di idrocarburi, compromettendo gravemente l'ambiente terrestre e non solo. Si pensi che, secondo alcune stime, le perdite in mare si aggirerebbero su una media di 4 milioni di tonnellate l'anno per tutto il pianeta e di 600.000 tonnellate per il solo Mediterraneo.

Nel 2010, infatti, a seguito dell'ennesimo disastro ambientale – quella volta ricordato come il più grave della storia americana – che interessò la piattaforma petrolifera *deepwater horizon*, con uno sversamento massiccio di petrolio nelle acque del Golfo del Messico terminato 106 giorni più tardi, si introdusse il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette e, per i soli idrocarburi liquidi, nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di

base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale.

Tuttavia, nel 2011 il Governo Berlusconi, con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, ha previsto che, per il solo Golfo di Taranto, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi fosse stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. E nel 2012 (con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) il Governo Monti impose il divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.

La legge di stabilità 2016 è intervenuta sul divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare, sopprimendo una serie di deroghe al divieto (contenute nel comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ma ha confermato la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati, specificando però che essi operano per la durata di vita utile del giacimento nel rispetto degli *standard* di sicurezza e di salvaguardia ambientale.

Tuttavia, i consumi di petrolio in Italia nel 2014 sono stati di circa 57,3 megatep e, in particolare, l'incidenza della produzione delle piattaforme a mare (specialmente di quelle entro le 12 miglia) è stata meno dell'1 per cento rispetto al fabbisogno nazionale (0,95 per cento).

Per il gas, i consumi nel 2014 sono stati di 50,7 megatep, corrispondenti a 62 miliardi di SMC; l'incidenza della produzione di gas dalle piattaforme entro le 12 miglia è stata del 3 per cento del fabbisogno nazionale.

L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello sviluppo economico, insieme ad Assomineraria, ha stimato riserve certe sotto i fondali italiani che sarebbero sufficienti (nel caso dovessimo contare solo su di esse) a soddisfare il fabbisogno di petrolio per sole 7 settimane e quello di gas per appena 6 mesi.

Pertanto, alla luce dell'evidenza di questi dati, in una opportuna quanto necessaria analisi costi-benefici, la proposta di legge, all'articolo 3, modifica quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, disponendo che ai fini della nozione di linee di costa rilevi lo spazio che va dalla costa alle dodici miglia del perimetro esterno delle linee di base, lungo l'intero perimetro costiero nazionale, e nelle zone di mare poste entro dodici miglia.

Ne deriva la realizzazione di una vera e propria estensione del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione, non più limitato (come prevedrebbe, invece, la normativa vigente) alle sole aree protette per scopi di tutela ambientale ed entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette e dalle linee di costa, ma applicabile alla fascia marina compresa tra la costa e le dodici miglia marine esterne dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale.

Il comma 2 della medesima disposizione prevede anche la sospensione dell'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati, necessari per procedere all'esecuzione delle attività di prospezione e ricerca di idrocarburi. Al fine di valorizzare il ruolo delle regioni e degli enti locali direttamente interessati dalle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi e di garantire agli stessi un ruolo di primo piano nella valutazione e nel rilascio dei permessi, così come chiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le attività attualmente in essere sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

Si prevede poi che le future attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, per ragioni di garanzia e partecipazione, siano soggette alle procedure della VIA e della VAS, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

In questa direzione di estensione della tutela, la proposta di legge, all'articolo 4,

introduce ulteriori divieti e limiti per l'attività estrattiva volti a tutelare una serie di aree sensibili relative alle superfici di terra, quali appunto le aree agroalimentari di pregio e le zone sismiche.

Nella medesima direzione limitatrice e di garanzia, all'articolo 5 la proposta di legge inserisce anche il Golfo di Taranto nel novero di quelli in cui vige il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione (insieme al Golfo di Napoli, di Salerno e di Venezia).

Si devono considerare infatti le caratteristiche di detto Golfo, che costituisce l'unica baia storica in Italia nella quale è ancora consentita l'attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, i cui rischi potrebbero essere ancora più alti, se si considera che il Golfo è un'area marina già per definizione « chiusa » e che gli eventuali e sempre possibili incidenti legati alle attività estrattive di idrocarburi potrebbero danneggiare le attività economiche di pesca e turismo di ben tre regioni meridionali (la Puglia, la Basilicata e la Calabria).

Si rammenti, in particolare, che, nell'ambito della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), adottata nel 1992 al fine di tutelare la diversità biologica, sono stati individuati precisi criteri scientifici per l'identificazione di aree marine ecologicamente o biologicamente significative che necessitano di protezione, nelle acque oceaniche e negli *habitat* di acque profonde (si tratta delle cosiddette *ecologically or biologically significant marine areas*, EBSA). I criteri sono: unicità o rarità; fasi della storia della vita delle specie; rilevanza delle specie o *habitat* minacciati, in via di estinzione o in declino o soggetti a particolari vulnerabilità, fragilità, sensibilità o recupero lento; produttività biologica, diversità biologica e naturalità.

Una regione riconosciuta appunto come EBSA è quella del Mediterraneo, all'interno della quale rilevano le seguenti zone in cui è coinvolta direttamente l'Italia: Ionio; ecosistemi bentonici del Mediterraneo nord-occidentale (Italia, Monaco, Francia e Spagna); ecosistemi pelagici del nord-ovest del Mediterraneo (Mar Ligure); Canale di Sicilia; Pozzo Jabuka (o Pomo).

In particolare, la zona denominata « Ionio » si trova al centro della parte meridionale del bacino del Mare Adriatico meridionale e nella parte settentrionale del Mar Ionio. Essa comprende la parte più profonda dell'Adriatico sul lato occidentale e un'area costiera in Albania (isola di Sazani e penisola di Karaburuni), nonché i fondali nei pressi di Santa Maria di Leuca.

Si tratta di una zona ad alta unicità e rarità, considerando gli alti livelli di utilizzo umano dell'area (pesca, navigazione, attività ricreative, pressione demografica lungo la costa, inquinamento). Riveste un'importanza speciale per le fasi della storia della vita delle specie marine, essendoci stati avvistamenti di balene dal becco di Cuvier. Inoltre, l'Adriatico meridionale è stato indicato come area di vivaio per le femmine con animali giovani. Riveste un'alta importanza per le specie o *habitat* minacciati, in via di estinzione o in declino e un'alta vulnerabilità, fragilità, sensibilità (si pensi alle comunità di coralli di acqua fredda in acque profonde e alle aggregazioni di spugne di acque profonde sensibili alla pesca a strascico a causa del loro lento tasso di crescita, fragilità e recupero lento o improbabile dopo la distruzione diretta). L'area si connota inoltre per un'alta diversità biologica.

Pertanto, le misure di garanzia e tutela, sostenute dai dati riferiti, sono tese a proteggere tali aree dall'impatto devastante che potrebbe determinare un incidente rilevante nelle attività di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi sugli ecosistemi marini, con effetti permanenti di tossicità, sull'economia turistica e della pesca e sulla qualità della vita della popolazione insediata nelle aree costiere.

Ma i rischi delle attività legate agli idrocarburi potrebbero manifestarsi ben prima dell'estrazione degli stessi, vale a dire già nella fase di « prospezione » e di « ricerca » in ragione delle indagini geofisiche condotte con gli *air gun* mediante una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino, consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera

onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD, dall'inglese *Convention on Biological Diversity*) ha posto particolare attenzione al tema del rumore sottomarino attraverso la decisione COP X.29 relativa alla biodiversità marina e costiera, in particolare al paragrafo 12 relativo al rumore subacqueo antropico, e alla decisione COP XIII.10 concernente gli impatti del rumore sottomarino di origine antropica sulla biodiversità marina e costiera (paragrafi 1-2 relativi al rumore subacqueo antropico).

L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 2008 ha istituito nel suo Comitato marino per la protezione dell'ambiente uno specifico *item* indirizzato alla riduzione del rumore associato alla navigazione commerciale nell'ambiente marino e nel 2014 ha adottato la circolare MEPC.1/Circ.833 del 7 aprile 2014 recante « Linee guida per la riduzione del rumore subacqueo dal trasporto commerciale per contrastare gli effetti avversi sulla vita marina ».

Lo studio sui possibili effetti nocivi del rumore di origine antropica sulla fisiologia e sul comportamento della fauna marina è oggetto, da diversi decenni, di studi e ricerche. Anche il rapporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del dicembre 2017, riconosce la tecnica dell'*air gun* come potenzialmente nociva. Tale tecnica produce dunque degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica. Da più parti sono stati, però, rilevati alcuni dei potenziali effetti dannosi che le emissioni acustiche dell'*air gun* producono sulla fauna marina, con particolare riferimento a pesci e invertebrati marini: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avannotti, con potenziali danni alla biodiversità. Inoltre, in conseguenza dello stress causato dal rumore, possono manifestarsi alterazioni e disturbi in alcuni ambiti della loro biologia, quali i

processi riproduttivi, l'accrescimento e il tasso di sopravvivenza alla predazione.

Si considerino anche gli effetti sulla pesca commerciale in conseguenza di prospezioni sismiche, consistenti in una diminuzione dei tassi di cattura da parte della pesca commerciale per risposte comportamentali di allarme, evitamento, migrazione e perdita di equilibrio.

Uno studio del WWF ha anche dimostrato una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal *Canadian Department of Fisheries* hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad *air gun* può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini. È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini e, in particolare, sui cetacei.

È sempre più diffusa, quindi, la preoccupazione dell'impatto che un impiego massivo di tale metodologia di ricerca mineraria potrebbe avere sul Mare Adriatico, sullo Ionio e in prossimità delle coste della Sicilia, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del nostro ambiente marino. Si valuti, in particolare, il rischio di danneggiare le colonie di delfini e di capodogli che vivono nel Golfo di Taranto. Occorre infatti ricordare che alcune ricerche su delfini e balene curate della *Jonian Dolphin Conservation* hanno rivelato che le caratteristiche batimetriche (presenza di ripide scarpate continentali) e oceanografiche (circolazioni superficiali e profonde capaci di favorirne la produttività primaria locale) del bacino settentrionale del Golfo di Ta-

ranto consentono la presenza, in ambienti prossimi alla costa, di molte specie di cetacei normalmente rinvenuti in mare aperto a grande distanza dalla costa. Si tratta, invero, di un *habitat* fondamentale per la vita di numerose specie di cetacei.

Pertanto, i danni derivanti dagli effetti negativi delle prospezioni a mezzo *air gun* sarebbero inestimabili.

Appare evidente, dunque, come l'ambiente marino profondo ionico sia di elevatissima importanza naturalistica per l'intero Mediterraneo e preservarlo da ulteriori impatti antropici è l'unico mezzo per conservare nel tempo le bellezze che offre.

Nel rispetto del principio di precauzione, vi è l'esigenza di intervenire per la salvaguardia dell'ecosistema in modo preventivo, come, tra l'altro, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, che, in alcuni casi, ha affermato l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica *air gun* e il principio di precauzione. Da tale principio deriva, infatti, l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in modo preventivo anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente a una determinata causa umana.

Pertanto, l'articolo 6 della presente proposta di legge prevede di introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Pianificazione delle aree per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di deposito sotterraneo di gas naturale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è inserito il seguente comma 1-*bis*:

« 1-*bis*. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

Art. 2.

(Valutazione di impatto sanitario – VIS)

1. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono sottoposti, ai fini dell'attribuzione di un titolo concessorio, alla valutazione di impatto sanitario (VIS), che consiste in una combinazione di procedure, metodi e strumenti utili a valutarne i potenziali effetti sulla salute della popolazione e la distribuzione tra la popolazione di tali effetti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

2. Si applicano alla VIS le disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale, di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto compatibili. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure della VIS.

Art. 3.

(Estensione del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « poste entro dodici miglia » a: « suddette aree marine e costiere protette » sono sostituite dalle seguenti: « situate tra la costa e il limite di dodici miglia del perimetro esterno delle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale, e nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. Al di fuori dei precedenti casi di divieto, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica di cui al presente decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali »;

b) al terzo periodo sono premesse le seguenti parole: « Nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ».

2. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi delle attività di prospezione e ricerca di idrocarburi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa. Le attività di cui al periodo precedente sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica, di cui al titolo II della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del

2006, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

Art. 4.

(Divieti e limiti di prospezione, ricerca e coltivazione in aree sensibili)

1. È vietata qualsiasi attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro una fascia di rispetto di 10 chilometri in linea d'aria dai siti protetti e dalle aree destinate alle coltivazioni biologiche e certificate nonché di prodotti DOP e IGP o dalle aree di produzione di vini DOC e DOCG, in modo da preservarne l'autenticità e il marchio. Il divieto si applica anche per le eventuali perforazioni in orizzontale o in obliquo nel sottosuolo delle predette aree e siti protetti.

2. Nelle zone classificate ad alta e media sismicità sono vietate le attività di cui al comma 1 nonché la pratica della reiniezione.

Art. 5.

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione nel Golfo di Taranto)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «del Golfo di Salerno» sono inserite le seguenti: « , del Golfo di Taranto ».


Art. 6.

(Divieto della tecnica air gun per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica *air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'au-

tomatica decadenza dal relativo titolo abilitativo all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da 200.000 euro a 1.200.000 euro ».

PAGINA BIANCA



18PDL0028080